



Prot. 17/2008/Re

Decreto Rettorale n. 9/08 – 16 dicembre 2008

**Bando di selezione per il conferimento di assegni di ricerca
Accordo tra Università e Fondazione CRT per l'attivazione di Assegni di Ricerca
Applicata nell'ambito del Progetto Alfieri, rivolti a Dottori di ricerca**

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e in particolare l'art. 51, comma 6, che prevede che le Università, nell'ambito della disponibilità di bilancio, possano conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

Visto il DM 11 febbraio 1998 "Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" e la Nota esplicativa del 12 marzo 1998;

Visto il DM 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al Regolamento sull'autonomia di degli Atenei;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, approvato con DM 15 aprile 2005, emanato con Decreto rettorale n. 1/05 del 5 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2005 – Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto rettorale n. 33/07 del 18 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007;

Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

Vista l'adesione dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche alla proposta di collaborazione avanzata dalla Fondazione CRT, finalizzata alla gestione dei nuovi bandi per assegni di ricerca applicata per laureati e dottori di ricerca, nell'ambito del "Progetto Alfieri";

Vista la proposta di progetto di ricerca, presentata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 26 novembre 2008, per la quale è stato richiesto il cofinanziamento di un assegno di ricerca;

Vista la delibera del Comitato Esecutivo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche del 27 novembre 2008, con la quale è stato autorizzato il cofinanziamento dell'assegno di ricerca di cui al presente bando di selezione;

Accertata la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1

Numero degli assegni di ricerca

E' indetta una procedura di valutazione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (d'ora in poi denominato "assegno di ricerca"), presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 2
Progetto di ricerca

Titolo del progetto: Sviluppo, innovazione e imprenditorialità.

Obiettivo dell'attività di ricerca.

Il progetto di ricerca è mirato a valorizzare l'attività di ricerca dell'Università, favorendo il trasferimento all'esterno delle conoscenze acquisite, con la formalizzazione di accordi e strumenti giuridici con aziende, enti e consorzi interessati ai risultati della ricerca stessa. Il ricercatore svolgerà la propria ricerca sul territorio nel quale l'Università opera, favorendo le interazioni tra ricerca e impresa, riducendo le distanze tra Università e realtà produttive del territorio e promuovendo all'esterno la capacità dell'Ateneo di migliorare, grazie alla ricerca, i processi produttivi e la conoscenza dei contesti all'interno dei quali enti e imprese si muovono.

Settore Scientifico-Disciplinare: SECS-P/07 – Economia aziendale.

Responsabile scientifico del progetto: prof. Valter Cantino.

Struttura presso la quale si svolgerà l'attività di ricerca: Facoltà di Scienze Gastronomiche – Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 3
Durata, rinnovo e importo dell'assegno di ricerca

L'assegno ha una durata iniziale di un anno e può essere rinnovato annualmente, fino a un massimo di 8 anni complessivi; il rinnovo dell'assegno può essere inferiore a un anno qualora il programma di ricerca richieda un periodo di collaborazione più breve per il suo completamento.

Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 9 del "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca".

L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca è pari a Euro 22.000, di cui Euro 16.000 finanziati dalla Fondazione CRT, nell'ambito del Progetto Alfieri, e Euro 6.000 cofinanziati dall'Associazione Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche.

L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in 12 rate mensili posticipate.

Art. 4
Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

L'assegno di ricerca di cui al presente bando è esente da ritenuta fiscale – ex art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni – e soggetto a ritenuta previdenziale, secondo le norme vigenti.

L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni di ricerca nell'ambito dell'espletamento delle loro attività di ricerca.

Art. 5
Requisiti per l'ammissione

La selezione per il conferimento dell'assegno di ricerca è aperta a coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso l'Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Requisito indispensabile per la partecipazione al bando è il coinvolgimento di un ente (quale, a mero

titolo esemplificativo, imprese, case editrici, istituzioni culturali, studi professionali, enti locali, consorzi, ecc.) che dovrà dichiarare il proprio interessamento nel lavoro di ricerca proposto dal candidato, nonché rendersi contestualmente disponibile ad attivare un periodo di stage – di almeno un mese – da effettuarsi nel periodo previsto per la ricerca e relativo alla tematica di studio.

Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al primo comma potrà essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti:

- per i cittadini italiani:
 - a) il godimento dell'elettorato attivo;
- per i cittadini stranieri:
 - a) il godimento di diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6

Modalità e termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e secondo lo schema di cui all'allegato 1, dovrà essere consegnata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

- Al Rettore dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Ufficio Valutazioni Comparative
Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo
12042 Bra (CN).

La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo di Facoltà e sul sito dell'Università, vale a dire entro il 31 dicembre 2008.

In caso di spedizione della domanda, la data è stabilita e comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 7

Contenuto della domanda di ammissione alla procedura selettiva

Nella domanda di ammissione alla procedura selettiva il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

- a) il nome e cognome;
- b) la data e luogo di nascita;
- c) la cittadinanza;
- d) per i cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università;
- f) il codice fiscale;
- g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha

emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, etc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

- h) la laurea posseduta o il titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico n. 1592/93, con l'indicazione della votazione ottenuta, della data e dell'Università presso cui è stata conseguita, nonché del titolo della tesi;
- i) il diploma di dottore di ricerca posseduto nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso, nonché il titolo della tesi; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 del DPR 382/80;
- j) la conoscenza della lingua straniera specificata per il progetto per cui si concorre, oggetto di verifica nel corso del colloquio;
- k) di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (*ovvero* indicare le borse di studio);
- l) i cittadini non italiani devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- m) il progetto per il quale si intende concorrere.

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione i benefici di cui all'art. 20 della medesima Legge, allegando copia della certificazione relativa allo stato di handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio.

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.

Art. 8

Titoli e curriculum professionale

Alla domanda di ammissione alla procedura di selezione il candidato deve allegare i sotto elencati titoli, in originale o in copia autenticata o in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la conformità all'originale:

- a) certificato di laurea con l'indicazione del voto riportato nell'esame di laurea;
- b) certificato comprovante il possesso del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- c) certificati dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

E' in facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopra elencati certificati, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 (vedere allegato 2).

- d) Pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della presente procedura di selezione; a queste il candidato dovrà altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva in cui ne attesti la conformità all'originale;
- e) curriculum della propria attività scientifica e/o professionale.

Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 devono essere corredate da una fotocopia di un documento di identità del firmatario (vedere allegato 3). Ai titoli e documenti (a eccezione delle pubblicazioni) redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana insieme a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità della traduzione al testo straniero.

I cittadini non italiani residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR n. 445/2000.

I cittadini non italiani non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR n. 445/2000.

I titoli, le pubblicazioni e il curriculum dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione.

Art. 9

Commissione esaminatrice

Con decreto del Rettore è nominata la Commissione esaminatrice, composta da tre membri, il Rettore, prof. Valter Cantino, il Direttore Amministrativo, dott. Carlo Catani e il responsabile dell'Area Ricerca, dott.ssa Silvia Forno.

Ai lavori della Commissione esaminatrice è prevista la partecipazione di un rappresentante della Fondazione CRT, che presenzierà in qualità di auditor.

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto.

La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio e li rende noti mediante affissione nella sede dell'Università e pubblicazione sul sito.

Art. 10

Criteri di valutazione ed esame di ammissione

I criteri, ai fini della valutazione dei titoli, sono determinati dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta preliminarmente all'esame delle domande.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante affissione presso l'Albo di Facoltà.

Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli verrà comunicata contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio.

Art. 11

Colloquio

La prova d'esame consiste in un colloquio che verte sulla discussione dei titoli, con approfondimento degli argomenti connessi al settore scientifico-disciplinare e all'attività di ricerca di cui al progetto indicato nell'art. 2, nonché sull'accertamento della conoscenza della lingua straniera.

Il luogo, giorno e ora in cui si terrà il colloquio verrà comunicato ai candidati ammessi alla prova orale almeno 10 giorni prima dello svolgimento della stessa, con raccomandata A.R.

Per avere accesso all'aula ove si svolge il colloquio, i candidati devono essere muniti di documento di riconoscimento valido.

Il colloquio è pubblico.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Al termine della sessione riservata ai colloqui, la Commissione esaminatrice stila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto/giudizio da ciascuno riportato, che sarà affisso all'Albo di Facoltà.

Art. 12

Graduatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo il giudizio attribuito dalla Commissione a ciascun candidato.

L'esito della valutazione comparativa è determinato dal giudizio finale espresso dalla Commissione.

La graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice è approvata con decreto del Rettore.

L'assegnazione di ricerca di cui alla presente procedura di selezione è conferita al candidato che risulti aver ottenuto il primo posto, risultante dalla graduatoria di merito.

Al fine di garantire un'immediata e idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa, per un periodo non inferiore a 30 giorni, all'Albo di Facoltà dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 Bra e pubblicata sul sito.

Art. 13

Conferimento dell'assegno di ricerca

Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il vincitore risultante dalla procedura di valutazione comparativa. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario.

Il vincitore è invitato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- a) l'atto di nascita;
- b) la propria residenza;
- c) la cittadinanza posseduta;
- d) l'apertura di una posizione INPS per il versamento dei contributi (iscrizione alla gestione separata INPS);
- e) il possesso ed il numero di codice fiscale;
- f) il numero di conto corrente per l'accredito dell'assegno.

Il vincitore dell'assegno sarà tenuto, all'atto della stipula del contratto, a sottoscrivere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal medesimo articolo. Se trovasi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 5 comma 3, dovrà altresì dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

Il vincitore della presente procedura selettiva sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, consultabile sul sito dell'Università – www.unisg.it.

L'assegno decorre improrogabilmente dalla data indicata nel contratto. La fruizione dell'assegno decorre dalla data di inizio dell'attività di ricerca notificata da parte del Responsabile scientifico.

Decadono dal diritto dell'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti al vincitore che dimostri di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151).

Art. 14

Valutazione dell'attività dell'assegnista

Il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio di Facoltà una dettagliata relazione semestrale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, accompagnata dal parere del responsabile scientifico.

Sulla base della suddetta relazione, il Consiglio di Facoltà esprime un giudizio sull'attività di ricerca svolta da parte dell'assegnista, che verrà acquisito dal Comitato Esecutivo ai fini della delibera concernente l'eventuale rinnovo dell'assegno.

Art. 15

Divieto di cumulo, incompatibilità

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno di ricerca.

Il titolare di un assegno di ricerca può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, previa rinuncia alla borsa di dottorato eventualmente concessa, sentito il parere del Consiglio di Facoltà.

Non è ammesso il cumulo con i proventi derivanti da attività lavorative svolte in modo continuativo o comunque tali da impedire l'esecuzione del programma di ricerca previsto.

Sono compatibili con l'assegno di ricerca le attività di relatore in seminari, convegni, conferenze e l'attività editoriale.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, il titolare di assegno può chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Facoltà, a condizione che l'attività:

- a) sia occasionale e di breve durata;
- b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegni;
- c) non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

Art. 16

Risoluzione del rapporto

Il contratto può essere risolto in esecuzione di delibera del Comitato Esecutivo, in caso di accertamento di inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti dall'assegnista.

La collaborazione si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto dal contratto o in caso di mancato rinnovo dell'assegno di ricerca da parte del Comitato Esecutivo.

Sono ulteriori cause risolutive del contratto di collaborazione l'annullamento della procedura di valutazione comparativa e l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca.

Art. 17

Pubblicità

Il bando relativo alla presente procedura di selezione viene pubblicato mediante affissione all'Albo di Facoltà dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e pubblicazione sul sito dell'Università – www.unisg.it.

Art. 18

Restituzione della documentazione

I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

Art. 19

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 Bra.

Art. 20

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle normative citate in premessa, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

Pollenzo, 16 dicembre 2008

Il Rettore
Prof. Valter Cantino